

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1171 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2022

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di elevata purezza recuperati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE. I prodotti fertilizzanti dell'UE contengono materiali costituenti appartenenti a una o più delle categorie di cui all'allegato II di tale regolamento.
- (2) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di adeguare l'allegato II ai progressi tecnici. A norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1009, in combinato disposto con l'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la Commissione può includere nelle categorie dei materiali costituenti i materiali che cessano di essere rifiuti a seguito di un'operazione di recupero se tali materiali sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici, se esiste per essi un mercato o una domanda e se il loro utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- (3) Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione ha individuato alcuni materiali di elevata purezza che potrebbero essere recuperati dai rifiuti e utilizzati come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE ⁽³⁾.
- (4) I materiali di elevata purezza individuati dal JRC sono sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio e ossido di calcio. Tutti i suddetti materiali sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, sono oggetto di una significativa domanda di mercato e il loro elevato valore agronomico è stato dimostrato in una lunga storia di impiego nel settore.
- (5) Come prima misura per garantire sia la sicurezza sia l'efficienza agronomica è opportuno stabilire un requisito minimo di purezza per i materiali di elevata purezza. Secondo le informazioni disponibili nella relazione di valutazione del JRC, una purezza del 95 %, espressa in termini di materia secca del materiale, garantirà un'elevata efficienza agronomica associata a bassi rischi per l'ambiente, la salute e la sicurezza. Sebbene per alcuni materiali tale elevata purezza sia fissata a livelli più ambiziosi rispetto a quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 2003/2003, si stima che tale purezza più elevata sia raggiungibile sulla base delle pratiche esistenti.

⁽¹⁾ GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Huygens D. Saveyn HGM, *Technical proposals for by-products and high purity materials as component materials for EU Fertilising Products*, JRC128459, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

